



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 40

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** affido a Trentino riscossioni spa di Trento, servizio riscossione tributi; approvazione nuovo contratto con allegati.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventisei** del mese di **ottobre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	
<b>X</b>	
<b>X</b>	
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n.34 dd. 23/09/2010, il Comune di Canal San Bovo ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A, società preordinata alla riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa, approvando lo schema di convenzione per la governance e acquisendo n.162 azioni al valore nominale di 1 euro.

Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 e si tratta di una società "in house providing" che svolge l'attività prevalente in favore dei soci pubblici e sulle quali i medesimi devono esercitare poteri di controllo "analogo" (a quello esercitato sui propri uffici), mediante l'esercizio congiunto della governance.

con delibera di consiglio comunale n. 21 dd. 27.07.2020 si è approvato lo schema di Convenzione per la Governance della Società Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera B), della Legge provinciale 16 giugno, n. 3 e relative "Condizioni generali di servizio" e "tabella riparto azioni", nel testo trasmesso dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della PAT in data 12.05.2020 prot. 3911, approvato dalla Giunta provinciale n. 883 dd. 14.06.2019 che, composto di 14 articoli, si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- l'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
- l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.
- la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la

gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, "lo statuto della Società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248";

la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;

in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";

a tal fine è stato approvato, con delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno 2019, lo schema di convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegata, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

- il Comune di Canal San Bovo giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2020 ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata convenzione, con l'atto dell'adesione alla medesima l'Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;

- l'art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell'art. 2;

- la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;

- sulla base di tali disposizioni, occorre ora procedere alla stipulazione del contratto di servizio tra l'Ente e la Società, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 3/2006;

- la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A..

Vista la nota di Trentino riscossioni spa nostro prot.n. 5440/08.10.2021 con la quale la società comunica che a seguito della riforma del sistema di riscossione delle entrate locali, art, 1 commi 784-815 della L. 160/2019, che introduce l'accertamento esecutivo, si è reso necessario rivedere il contratto di servizio a fine di proseguire con le attività già assegnate alle società Trentino Riscossioni nello specifico il servizio di riscossione coattiva giudiziale;

Visto lo schema di Contratto di Servizio composto da n. 12 articoli e gli allegati:

- A; modalità di effettuazione della riscossione ordinaria
- B; modalità di effettuazione dell'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate
- C; modalità di effettuazione dell'attività di gestione e riscossione delle sanzioni per violazioni amministrative
- D; modalità di effettuazione della riscossione coattiva
- E; riepilogo tariffe

Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva;

Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 883/2019 della Giunta Provinciale;

Valutato quindi opportuno procedere all'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività relative alla riscossione coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali, di cui all'art. 2 del Contratto di Servizio, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell'affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati in base all'allegato E) riepilogo tariffe;

Rilevato infine che per la sottoscrizione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune l'onere dell'imposta di bollo nella misura del 50% (ai sensi dell'art. 12 del Contratto medesimo),

mentre l'imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d'uso e non ha quindi rilievo in questa fase;

Vista la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 c. 3 lettera g) del testo unico enti locali approvato con LR 2/2018;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa della responsabile del servizio finanziario e contabile e di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 10 , contrari n.0 e astenuti n. 0 su 10 numero consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

#### Delibera

- 1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema del nuovo Contratto di Servizio e gli allegati n. D, E, , ( trasmesso con nota di Trentino riscossioni ns prot. 5440/2021) nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 2) di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all'art. 2 lettera d (riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione) del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 1, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 3) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegata alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 883/2019 della Giunta Provinciale;
- 4) di dare atto che con l'affidamento di cui al precedente punto 2 viene adempiuto l'obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività concernente l'accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall'art. 3 della Convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 21/2020 in premessa richiamata;
- 5) di dare atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;
- 6) di incaricare il Sindaco Pro tempore alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1;

7) di dare atto che per i motivi meglio espressi in premessa, la spesa derivante dal presente provvedimento, ed afferente al 50% delle complessive spese per imposta di bollo derivante dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio, sarà successivamente impegnata e liquidata con determina del funzionario responsabile ;

8) .Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 13 e 29 del D. Lgs n. 104/20210 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali approvato con L.R. n. 2/2018.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/10/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/11/2021**.

Canal San Bovo, lì 28/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 novembre 2021** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **26.10.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**affido a Trentino riscossioni spa di Trento, servizio riscossione tributi; approvazione nuovo contratto con allegati.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL RESPONSABILE

*F.to ( Debora Castellaz)*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 26/10/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

## CONTRATTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

tra le Parti:

1. **ENTE** \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Ente", rappresentato dal Sindaco/Segretario/Commissario \_\_\_\_\_, in forza di quanto disposto dalla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di data \_\_\_\_\_ circa la sottoscrizione del presente contratto

2. **TRENTINO RISCOSSIONI**, con sede a Trento in Via Jacopo Aconcio, n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata "Società", rappresentata dal dott. Mauro Caldini, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* come da nomina dell'Assemblea dei Soci di data 11 giugno 2020

### PREMESSO CHE:

– l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- l'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;

▪ la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

▪ l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

– la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;

– ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, “lo statuto della Società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248”;

– la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;

– in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno

2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;

– a tal fine è stato approvato, con delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno 2019, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

– il Comune di \_\_\_\_\_ giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;

– ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata convenzione, con l'atto dell'adesione alla medesima l'Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;

– l'art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell'art. 2;

– la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;

– sulla base di tali disposizioni, occorre ora procedere alla stipulazione del contratto di servizio tra l'Ente e la Società, ai sensi dell'art. 34 della legge

provinciale n. 3/2006;

- la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A..

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi, di altre entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazioni amministrative, comprendente le attività di accertamento, liquidazione e della riscossione spontanea e coattiva, nonché delle attività propedeutiche, complementari e consequenziali a questa, relativamente alle attività affidate ai sensi del successivo art. 2 del presente contratto.

#### **Art. 2**

#### **ATTIVITÀ**

2.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, affida alla Società la gestione delle seguenti attività e/o funzioni, le cui modalità di svolgimento e le fasi procedurali sono esplicitate nei rispettivi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto:

- a) riscossione ordinaria delle seguenti entrate \_\_\_\_\_ ;
- b) liquidazione ed accertamento delle seguenti entrate \_\_\_\_\_ ;
- c) gestione delle violazioni amministrative e riscossione delle relative sanzioni;
- d) la riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle

entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione.

Su richiesta specifica dell'Ente, la Società presta, anche presso la sede dell'Ente medesimo, supporto e consulenza in materia di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea, riscossione coattiva e relativa contabilizzazione dei pagamenti.

2.2 La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti dell'attività ordinaria rimangono in capo all'Ente.

2.3 La titolarità della funzione di riscossione coattiva e la sottoscrizione degli atti ad essa afferenti sono di competenza della Società che svolgerà le funzioni connesse e conseguenti a tale attività secondo le specifiche definite dal presente Contratto di Servizio.

2.4 L'Ente consente l'inserimento del logo di Trentino Riscossioni S.p.A. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto del presente contratto.

### **Art. 3**

#### **DURATA ED EFFICACIA**

3.1 L'efficacia del presente contratto coincide con la sottoscrizione dello stesso e ha durata fino al \_\_\_\_\_ .

3.2 L'attività e/o la funzione è affidata con le seguenti decorrenze:

a) con riferimento all'art. 2.1 lett. a), per le posizioni da riscuotere affidate dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

b) con riferimento all'art. 2.1 lett. b), per le posizioni da riscuotere affidate dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

c) con riferimento all'art. 2.1 lett. c), per le violazioni accertate dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

d) con riferimento all'art. 2.1 lett. d) per le posizioni da riscuotere affidate dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

3.3 Il presente Contratto può essere integrato, modificato o prorogato con successivi atti aggiuntivi.

3.4 Il presente Contratto può essere altresì integrato con un disciplinare tecnico il cui contenuto è concordato tra la Società e l'Ente.

#### **Art. 4**

### **OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

4.1 Le attività affidate ai sensi del presente Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze ed ove previsto abilitati ai sensi di legge.

4.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società si impegna in particolare:

- a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto degli standard operativi;
- ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e ad estenderlo ai propri collaboratori e fornitori di servizi;
- a prestare informazione ed assistenza agli utenti in merito alle attività affidate;
- a conformare il proprio operato riguardo la materia tributaria alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) in quanto applicabili;
- al mantenimento e all'aggiornamento del sito web su Internet nel quale è pubblicata ogni notizia ed informazione utile per gli utenti;
- ad inviare il prospetto e la relativa nota informativa dei saldi contabili a

credito e a debito al 31 dicembre di ogni anno, come previsto dal D.lgs. n.

118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.;

- a rendere, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e dal regolamento di Contabilità dell'Ente;
- a valutare, in caso di modifica del software o di altre funzionalità, i conseguenti costi diretti e indiretti a carico dell'Ente, per i quali la Società produrrà ogni sforzo per ridurli al minimo.

#### **Art. 5**

#### **OBBLIGHI DELL'ENTE**

5.1 L'Ente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere possibile la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

5.2 L'Ente si obbliga, in particolare:

- a mettere a disposizione della Società le banche dati aggiornate, di qualsiasi natura, finalizzate alla puntuale consultazione anche per via massiva;
- ad inviare alla Società la lista delle posizioni da riscuotere, distinte a seconda del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dei termini indicati negli allegati tecnici, fermo restando che, laddove venissero trasmessi successivamente, la Società provvederà a lavorarli ugualmente senza tuttavia assumere a proprio carico alcuna responsabilità in ordine ad eventuali decadenze e/o prescrizioni che dovessero maturare;

- relativamente alle procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, a mantenerle a proprie spese e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche ai regolamenti ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;
- a mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito, qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta;
- a consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti relativi al procedimento;
- ad adottare le regole per la rateizzazione così come dettagliate all'art. 4 allegato D del presente contratto (solo per gli Enti che affidano la riscossione coattiva);
- a girocontare alla Società, eventuali pagamenti erroneamente confluiti sul conto corrente dell'Ente ad eccezione degli incassi spontanei relativi alle sanzioni amministrative.

#### **Art. 6**

#### **RIVERSAMENTO**

6.1 Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il decimo giorno successivo allo scadere della decade d'incasso, salvo maggior termine disposto dall'Ente. Qualora la somma riversata non sia sufficiente a coprire gli importi dovuti alla Società, la parte residua di detti importi verrà trattenuta in occasione del riversamento successivo.

6.2 Limitatamente alle entrate IMIS (imposta immobiliare semplice) le somme riscosse sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data della valuta dell'incasso, salvo maggior termine disposto dall'Ente.

6.3 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione s'intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile riconciliare l'importo per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso all'Ente ed all'entrata.

#### **Art. 7**

#### **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI**

7.1 Per l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l'Ente riconoscerà alla Società le tariffe stabilite dal Comitato d'indirizzo previsto dalla convenzione per la *Governance* della Società e vigenti al momento della stipula del contratto (vedi allegato E).

7.2 Il compenso dovuto alla Società verrà corrisposto dall'Ente mediante pagamento della fattura entro trenta giorni dalla data di emissione. In caso di riscossione diretta sui conti correnti della Società, il corrispettivo verrà compensato con le modalità previste all'art. 6 del presente Contratto.

#### **Art. 8**

#### **RENDICONTAZIONE**

La Società mette a disposizione tempestivamente sul proprio sito web la rendicontazione diversificata in funzione delle singole entrate, con possibilità di distinguere nei riversamenti, tra importo lordo, compensi, IVA, oneri, anticipazioni, altri importi a debito/credito e riversato netto. Inoltre, vi è la possibilità di

visualizzare copia degli avvisi di pagamento, delle relate di notifica ed effettuare il download dei flussi.

#### **Art. 9**

#### **SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY**

9.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte degli stessi, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.

9.2 Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).

9.3 In relazione al presente contratto, Titolare del trattamento è \_\_\_\_\_, che determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento dopo aver verificato che presentino garanzie idonee per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dati nel rispetto del GDPR.

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la Sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

9.4 Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, Trentino Riscossioni S.p.A. viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Titolare, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte di Trentino Riscossioni S.p.A., deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente contratto, Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento,

è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento (Regolamento UE 2016/679)" per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso con cui stabilisce in via esemplificativa ma non esaustiva: la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi i diritti del Titolare del trattamento. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata al completamento dell'incarico.

L'eventuale conservazione dei dati sarà effettuata sino alla scadenza dei termini di legge o, in caso di contenzioso, sino alla definizione dello stesso per legittimo interesse del responsabile nominato ai sensi dell'art. 6 punto c), e) ed f) del GDPR.

#### **Art. 10**

#### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO**

Le funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo analogo congiunto sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di Indirizzo ai sensi della convenzione per la "governance".

#### **Art. 11**

#### **REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La parte che rileva un grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali, trascorso infruttuosamente tale termine il Contratto può essere risolto.

È inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l'eventuale recesso da parte dell'Ente dalla convenzione per la *governance* delle Società di sistema.

#### **Art. 12**

**ONERI FISCALI**

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto, conservato in originale dalla Società, è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A..

Ente \_\_\_\_\_

Trentino Riscossioni S.p.a.

Il \_\_\_\_\_

Il Presidente

Le sottoscrizioni del presente contratto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**ALLEGATI:**

**A** - RISCOSSIONE ORDINARIA

**B** - ACCERTAMENTO

**C** - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

**D** - RISCOSSIONE COATTIVA

**E** - TARIFFE IN VIGORE

**ALLEGATO D****MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA****DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA D****1. PRINCIPI GENERALI**

L'Ente può affidare, anche disgiuntamente, le fasi pre-coattive (sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo) e quelle strettamente coattive (ingiunzione/accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva, attività cautelari ed esecutive), giudiziali ed extragiudiziali, riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali. Ciò può avvenire in qualsiasi fase della riscossione: è quindi possibile affidare le entrate la cui riscossione ordinaria è già svolta dalla Società, così come le entrate gestite nella fase ordinaria della riscossione direttamente dall'Ente nonché le entrate per le quali l'Ente abbia già effettuato una parte della procedura pre-coattiva o coattiva.

La Società è autorizzata a stabilire le modalità e le tempistiche operative nel rispetto del presente allegato e delle indicazioni del Comitato di indirizzo.

La Società si impegna a nominare all'interno del proprio organico il Responsabile del procedimento che dovrà essere indicato su gli atti emessi.

**2. SEQUENZA PROCEDURALE**

La riscossione pre-coattiva e coattiva derivante da lista di carico viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

**2.1 Presa in carico della pratica:**

- la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato, e trasmesso almeno 180 giorni prima del termine di decadenza/prescrizione del credito impegnandosi a rispettare le modalità indicate dalla Società;
- la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrandoli con

quelli necessari alla corretta riscossione e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni

debitorie (c.d. minuta di carico) per l'approvazione;

- l'Ente, con l'approvazione della "minuta di stampa", garantisce che i crediti affidati alla Società siano certi, liquidi ed esigibili.

## **2.2. Fase pre-coattiva: sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo**

### **(opzionale):**

- la Società provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) del sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo;
- qualora l'Ente abbia affidato alla Società anche la riscossione ordinaria (art. 2 comma 1 lettera A), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia dalla Società nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

## **2.3 Fase coattiva**

### **2.3.1 Ingiunzione fiscale:**

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910;
- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo (di cui al punto 2.2 del presente allegato), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

### **2.3.2 Accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva:**

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla predisposizione della stampa, alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'accertamento esecutivo, nel caso di entrate di natura tributaria, ovvero dell'intimazione di pagamento con efficacia esecutiva, nel caso di entrate di natura

patrimoniale, ai sensi della legge n. 160 del 19/12/2019 e ss.mm.;

- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase ordinaria e l'eventuale fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo (di cui al punto 2.2 del presente allegato), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

#### **2.4 Presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi in proprio dall'Ente:**

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede all'acquisizione degli atti esecutivi emessi in autonomia dall'Ente e non pagati nei termini previsti. L'Ente è tenuto a comunicare alla Società la data di notifica positiva dell'atto esecutivo. Tale attività consiste nell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione, alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi dall'Ente, ai sensi della legge n. 160 del 19/12/2019;
- Periodicamente la Società invia un atto di presa in carico e sollecito con tutti gli atti esecutivi pervenuti nel periodo in modo da garantire maggiore efficacia al recupero. La notifica verrà effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

#### **2.5 Sollecito post ingiunzione**

Per le posizioni non pagate, la Società provvede alla stampa e recapito di un sollecito di pagamento che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci garantendo maggiore efficacia al recupero.

#### **2.6 Avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73**

Per le posizioni non pagate, la Società provvede all'emissione e notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73 che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci, garantendo maggiore efficacia al recupero. Tale

avviso, oltre a sollecitare ulteriormente il pagamento, ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali e di rinnovare i termini per l'avvio delle attività esecutive.

## **2.7. Misure cautelari ed azioni esecutive**

Per le posizioni non pagate la Società, decorso il termine per il pagamento degli atti di cui ai punti precedenti, intraprende l'indagine di solvibilità sul debitore al fine di verificare la sussistenza di beni o dei redditi aggredibili. In base alle regole stabilite dal Comitato di indirizzo, la Società valuterà quale sia l'attività più opportuna da intraprendere in relazione al *quantum* dovuto ed alla legislazione vigente, attivando:

### **2.7.1** le misure cautelari, quali:

- il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri (dandone preventiva comunicazione al debitore);
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili (dandone preventiva comunicazione al debitore).

### **2.7.2** le azioni esecutive, quali:

- il pignoramento presso terzi (ad esempio di salari e stipendi, pensioni, fitti e pigioni, di somme depositate presso istituti bancari, etc.);
- il pignoramento e la relativa vendita forzata di beni mobili registrati;
- l'espropriazione immobiliare diretta e l'intervento nelle procedure esecutive già avviate.

## **2.8 Riconciliazione e riversamento**

La Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6 e 8 del contratto di servizio.

## **2.9 Atti modificativi del credito**

L'Ente trasmette in formato elettronico, anche utilizzando il portale messo a disposizione dalla Società, i provvedimenti di sospensione e di discarico parziale o totale.

## **2.10 Rimborsi**

La Società in qualità di titolare della funzione, qualora riscontri un pagamento non dovuto (sia esso un pagamento in eccesso che un pagamento non dovuto ad esito di un discarico disposto dall'Ente creditore) provvede in autonomia a rimborsare il Contribuente.

## **3. AGGIO ED ONERI A CARICO DEL DEBITORE**

Quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva, la Società richiederà al debitore la corresponsione dell'aggio nella misura di cui al D.Lgs. n. 112 del 13.04.1999 e ss.mm., degli oneri di riscossione di cui della legge n. 160 del 19/12/2019 e ss.mm. oltre al rimborso delle spese postali, di notifica nonché di quelle tabellari inerenti la procedura esecutiva.

## **4. RATEAZIONI**

L'importo minimo rateizzabile, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che potrà essere dettagliata nel disciplinare tecnico previsto all'art 3 comma 4 del contratto di servizio, è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno euro 30,00. La decadenza dal beneficio della rateazione avviene al mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate

Potranno essere concesse le rate secondo il seguente schema:

- importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
- importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
- importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
- importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate.
- Importi superiori a 20.000,00: massimo 120 rate.

Per i debiti di importo superiore a euro 20.000 è prevista la presentazione di idonea garanzia, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Ente ha la facoltà di derogare in merito all'obbligo di presentazione della garanzia e l'eventuale tipologia.

Sulle somme rateizzate è applicato l'interesse di cui all'art. 21, comma 1, del DPR n. 602/1973.

## **5. DISCARICHI E GESTIONE DELL'INESIGIBILITÀ**

### **5.1 Comunicazioni di inesigibilità**

A cadenza periodica, la Società proporrà delle liste di posizioni per le quali è stato infruttuosamente tentato il recupero del credito o per le quali esiste un importo residuo minimale.

### **5.2 Verifiche su comunicazioni di inesigibilità**

L'Ente potrà verificare le liste di posizioni di cui al punto 5.1 e le procedure attivate dalla Società per il recupero del credito, consultabili sul portale messo a disposizione dalla medesima, e altresì indicare eventuali osservazioni utili per proseguire il recupero del credito.

In mancanza di comunicazioni formali da parte dell'Ente, trascorsi 180 giorni dalla notifica delle liste di cui al punto 5.1, le posizioni per le quali non si hanno nuovi elementi o osservazioni da parte dell'Ente saranno scaricate d'ufficio.

Si considerano in ogni caso scaricate e quindi restituite le posizioni che residuano per un ammontare fino ad euro 100,00.

A fronte delle posizioni scaricate Trentino Riscossioni invierà all'Ente la richiesta di rimborso degli oneri collegati all'inesigibilità (es. rimborso delle spese di notifica, tabellari, ...) secondo le regole tempo per tempo vigenti così come validate dal Comitato di indirizzo.

Il credito per le posizioni per le quali la Società ha chiesto il scarico, comprese quello fino a 100 euro, non potrà essere oggetto di prescrizione per almeno un anno decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'Ente delle liste di cui al punto 5.1.

La Società risponde in ordine a decadenze e/o prescrizioni ed altro che dovessero derivare da propri errori o inadempienze.

**Trentino Riscossioni S.p.A.**  
Via Jacopo Aconcio 6 – 38122 Trento  
0461 495579

trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it  
info@trentinoriscossionispa.it  
www.trentinoriscossionispa.it

## **SISTEMA TARIFFARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA TRENTINO RISCOSSIONI PER GLI ENTI SOCI (al netto dell'iva)**

### **1) RISCOSSIONE SPONTANEA DELL'IMIS**

Attività	Tariffa
Solo generazione Pdf	€ 0,05
Invio nota di cortesia senza incasso (3 fogli)	€ 0,82
Incasso e invio nota di cortesia (F24 – rata unica)	€ 1,50
Incasso e invio nota di cortesia (F24 – due rate)	€ 1,00
Incasso senza invio della nota di cortesia – rata unica	€ 0,70
Incasso senza invio della nota di cortesia – due rate	€ 0,60

### **2) RISCOSSIONE SPONTANEA DELLA TARIFFA/TASSA RIFIUTI, DEI CANONI IDRICI E DELLE ALTRE ENTRATE DA RISCOUTERE COLLEGATE AD UNA LISTA DI CARICO**

Modalità di riscossione	Compenso applicato sul riscosso e minimo per documento
Un documento annuale con 1 rata	1,2% min. Euro 1,50
Un documento annuale con 2 rate	1,4% min. Euro 2,00
Un documento annuale con 3 rate	1,6% min. Euro 2,50
Un documento annuale con 4 rate	1,8% min. Euro 3,00
Due documenti annuali con 1 rata	1,8% min. Euro 1,50

Sono inoltre applicati i seguenti costi:

- nel caso di invio reiterato di uno stesso flusso, causato dalla modifica da parte dell'Ente di dati errati/incongruenti, dopo la prima attività di correzione (gratuita) verrà applicata una commissione pari ad € 100,00 per ogni blocco, anche parziale, di 500 posizioni del quale il flusso risulta composto, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun flusso;
- per i carichi effettuati manualmente da Trentino Riscossioni, sarà applicato un costo orario pari ad € 50,00;
- verrà applicata una commissione pari ad € 3,00 per ogni reso postale rispedito e/o per ogni sollecito inviato.

### **3) CONTROLLI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO**

Modalità di effettuazione dei controlli	Tariffa applicata
Controllo (analisi delle posizioni, valutazione tecnico/giuridica delle stesse e calcolo del tributo)	22% di quanto introitato dall'Ente con un fisso pari ad € 20,00 per ogni posizione controllata
Come sopra più la stampa dell'avviso di accertamento	23% di quanto introitato dall'Ente con un fisso pari ad € 20,00 per ogni posizione controllata

**Trentino Riscossioni S.p.A.**  
Via Jacopo Aconcio 6 – 38122 Trento  
0461 495579

trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it  
info@trentinoriscossionispa.it  
www.trentinoriscossionispa.it

Sono inoltre applicati i seguenti costi, a carico dell'Ente:

- appuntamenti con il Contribuente: € 15 ad appuntamento;
- accertamenti con adesione: € 50 a posizione (oltre alla tariffa prevista);
- ravvedimenti operosi: compenso del 23% + € 20 a posizione;
- predisposizione 336: € 20 a posizione;
- annullamenti/modifiche per cause non dipendenti da Trentino Riscossioni: compenso del 23% + € 20 a posizione.

#### 4) GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Le tariffe sono le seguenti, differenziate in base alla fascia in cui si colloca l'importo medio delle violazioni accertate:

Fascia	Compenso	Importo minimo	Importo massimo
1	10%	€ 0,00	€ 49,99
2	9%	€ 50,00	€ 74,99
3	8%	€ 75,00	€ 99,99
4	7%	€ 100,00	€ 124,99
5	6%	€ 125,00	€ 1.000,00

In caso di importo incassato annuo superiore ad 1.000.000 di Euro, il compenso non potrà comunque superare il 7%.

- Oltre alla tariffa sopra esposta, sono a carico del committente le spese relative al servizio postale e quelle per eventuali visure a pagamento.

Per l'eventuale riscossione spontanea all'estero, in aggiunta a quanto sopra:

- Rimborso di quanto puntualmente fatturato dalla Società specializzata incaricata della riscossione.

In caso di mancata riscossione nulla viene richiesto all'Ente affidatario.

Recupero crediti:

- In caso di mancato recupero, nulla viene richiesto all'Ente affidatario, a meno che non si tratti di discarico determinato da errore da parte dell'Ente: in questo caso saranno addebitate le spese sostenute dalla società specializzata.
- Da un minimo di € 30 + IVA ad un massimo pari all'importo portato a recupero (accordo UNIREC – ADICONSUM 19.2.2010)

#### 5) RISCOSSIONE PRE-COATTIVA, COATTIVA E CONTENZIOSO

Sollecito di pagamento/Atto di liquidazione	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"><li>• 7% delle somme riscosse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nessuno</li></ul>

<b>Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti NON soggetti alla legge di bilancio 2020*)</b>	
<b>Compenso a carico dell'Ente</b>	<b>Compenso a carico del Contribuente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, nessuno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere</li> </ul>
<b>Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti soggetti alla legge di bilancio 2020*)</b>	
<b>Compenso a carico dell'Ente</b>	<b>Compenso a carico del Contribuente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600)</li> </ul>
<b>Accertamento esecutivo/Intimazione con funzione esecutiva</b>	
<b>Compenso a carico dell'Ente</b>	<b>Compenso a carico del Contribuente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, nessuno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600 euro)</li> </ul>
<b>Accertamento esecutivo già notificato dall'Ente</b>	
<b>Compenso a carico dell'Ente</b>	<b>Compenso a carico del Contribuente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> </ul>
<b>Preavviso ed iscrizione fermo amministrativo ed altre procedure cautelari/esecutive</b>	
<b>Compenso a carico dell'Ente</b>	<b>Compenso a carico del Contribuente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6% della somma da riscuotere, indipendentemente da quando avviene il pagamento</li> </ul>

#### Inesigibilità: oneri richiesti

- Spese di notifica dell'ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti post-ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti pre-ipoteca
- 50% degli importi tabellari nazionali per le attività cautelari/esecutive

\* Legge n. 160 del 19/12/2019 (legge di bilancio dello Stato per il 2020) e ss.mm., in particolare l'art. 1 commi 784-814, che, a decorrere dal 2020, stabilisce nuove modalità e regole per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti indicati all'art. 1 comma 784 e limiti ai costi addebitabili al contribuente così come indicati all'art. 1, comma 803 lettera a).

La fatturazione all'Ente beneficiario comprende sia il compenso di propria spettanza sia la quota a carico del Contribuente, nonché tutta l'IVA.

Le spese esecutive e di notifica vengono man mano sommate al debito del Contribuente.

Sono inoltre applicati i seguenti oneri:

- Un importo fisso pari ad Euro 10,00 per ogni pratica lavorata in caso di trasmissione cartacea e non telematica.

#### 6) Riscossione sanzioni amministrative

Le tariffe sono le seguenti:

- 13% del riscosso se non è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di caricamento manuale dei dati (data-entry);
- 16% del riscosso se è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di data entry.

Oltre alle tariffe sopra esposte, saranno richiesti i rimborsi delle spese postali e delle eventuali visure effettuate nelle banche dati a pagamento sostenute da parte di Trentino Riscossioni.

#### 7) Attività comuni a tutti i servizi

- Euro 0,20 per ogni foglio aggiuntivo che non modifichi le spese postali;
- Euro 0,50 per ogni foglio aggiuntivo che modifichi le spese postali;
- Euro 0,90 per ogni comunicazione da inviare ai Cittadini;
- Euro 50,00/ora per ogni attività straordinaria.

*Ultimo aggiornamento documento il 04/10/2021*